



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE
DELLE EMERGENZE
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE



OGGETTO DELL'INTERVENTO:

“Servizio triennale di lavoro aereo per mezzo di elicotteri ai fini delle azioni di prevenzione e di contrasto agli incendi boschivi (A.I.B.) e di altre attività di protezione civile nel territorio regionale della Puglia”

Procedura aperta per l'appalto del servizio triennale di lavoro aereo di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi ed altri interventi di protezione civile nel territorio regionale della Puglia

IL COMMITTENTE:

REGIONE PUGLIA
Sezione Protezione Civile

Il Dirigente
ing. Barbara Valenzano



Il RUP: arch. Marco Veneziani

N. ELABORATO:

Disc

Disciplinare di gara

DATA:

11/06/2025

REV. n.	DATA	OGGETTO	VISTO/APPROVAZIONE

AGGIORNAMENTI:

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per l'affidamento del "Servizio triennale di lavoro aereo per mezzo di elicotteri ai fini delle azioni di prevenzione e di contrasto agli incendi boschivi (A.I.B.) e di altre attività di protezione civile nel territorio regionale della Puglia".
CPV: 60442000-8 "Servizi aerei di lotta antincendio"

CUI: S80017210727202500084

Sommario

PREMESSE.....	1
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	1
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	1
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	2
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	3
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	3
2.2 CHIARIMENTI	4
2.3 COMUNICAZIONI	4
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	5
3.1 DURATA	6
3.2 CONDIZIONI ECONOMICHE E REVISIONE DEI PREZZI	7
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	7
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	12
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	13
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	13
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	14
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	14
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	16
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 16	
7. AVVALIMENTO.....	17
8. SUBAPPALTO	18
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	19
10. GARANZIE	19
10.1 GARANZIA PROVVISORIA.....	19
10.2 GARANZIA DEFINITIVA.....	22



11.	SOPRALLUOGO	23
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	24
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	24
13.1	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	26
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	27
15.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	29
15.1	DICHIARAZIONI DI PARTECIPAZIONE INTEGRATIVE	30
15.2	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 n. 14	35
15.3	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	35
15.4	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	36
16.	OFFERTA TECNICA	38
17.	OFFERTA ECONOMICA.....	40
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	42
18.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	42
18.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	46
18.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	49
18.4	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	50
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	50
20.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	51
21.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	51
22.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	52
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	53
24.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	54
25.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	56
26.	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	57
27.	ACCESSO AGLI ATTI.....	57
28.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	57



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE
EMERGENZE
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE**



29.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	57
-----	--------------------------------------	----

PREMESSE

Questa Amministrazione ha deciso di affidare il “Servizio triennale di lavoro aereo per mezzo di elicotteri ai fini delle azioni di prevenzione e di contrasto agli incendi boschivi (A.I.B.) e di altre attività di protezione civile nel territorio regionale della Puglia”.

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto EMPULIA (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo <http://www.empulia.it/>

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Il luogo di svolgimento del servizio è la Puglia codice NUTS ITF4.

CUI: S80017210727202500084

Il Responsabile unico di progetto, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è il l’arch. Marco Veneziani (m.veneziani@regione.puglia.it), funzionario tecnico della Sezione Protezione Civile.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nella documentazione disponibile sul portale

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma

e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente documento e nella documentazione disponibile direttamente sul Portale.

In ogni caso è indispensabile:

- a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2.3. del presente documento;
- c. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 3.3. del presente documento;
- d. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale - fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 13 del presente documento -, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);



- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ovvero tramite il rilascio di specifiche credenziali; per eventuali modalità di identificazione digitale si rinvia a quanto previsto nella documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. il Bando/Disciplinare di Gara;
2. il Capitolato Speciale di Appalto;
3. il Quadro Economico
4. il Modello dichiarazione di partecipazione e dichiarazioni integrative;
5. il Patto di integrità;
6. il Modello di offerta tecnica;
7. il Modello di offerta economica;
8. il Modello di dichiarazione di equivalenza delle tutele;
9. lo Schema di Contratto;
10. il DUVRI;
11. DGUE/ESPD strutturato presente direttamente in Piattaforma;
12. documentazione disponibile direttamente sul Portale.

In caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi. Le previsioni contenute nel presente disciplinare prevalgono su quelle indicate negli altri documenti di gara.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente attraverso il sito 10 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso il portale www.acquistinretepa.it.

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma

Ai fini della presentazione dell'offerta, il concorrente è tenuto a consultare la sezione relativa ai chiarimenti pubblicati/comunicati dalla Stazione Appaltante sul Portale.

L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo di posta certificata dell'operatore che ha proposto il quesito nonché all'indirizzo email del relativo utente, così come risultante dai dati presenti sul Portale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. La stazione appaltante si riserva, altresì, la possibilità di pubblicare eventuali avvisi inerenti alla procedura consultabili nella sezione "Avvisi" della pagina "Dettaglio bando di gara" relativa alla procedura in parola.

In caso di mancato funzionamento o malfunzionamento della piattaforma di negoziazione utilizzata, è possibile inviare comunicazioni all'indirizzo PEC: servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it indicando nell'oggetto il CIG e l'oggetto della procedura di gara.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

N.B. Nel caso in cui il sistema consenta l'invio automatico di comunicazioni ad un numero indifferenziato di soggetti, si può prevedere l'invio delle comunicazioni a tutti gli operatori economici che partecipano a raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, indipendentemente dalla qualifica posseduta.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'affidamento è costituito da un unico lotto poiché occorre garantire unitarietà e coordinamento nello svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio, in particolare in situazione di emergenza.

N	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizi aerei di lotta antincendio	60442000-8	P	6.015.000,00 €
A) Importo totale a base di gara				6.015.000,00 €
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				12.000,00 €
A) + B) Importo complessivo				6.027.000,00 €

L'importo totale soggetto a ribasso è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'importo degli **oneri per la sicurezza da interferenze** non soggetti a ribasso è pari a € 12.000,00, come emerso dalla valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08.

L'affidamento del servizio trasporto con Elicotteri viene gestito considerando tale attività assimilabile a trasporto persone. Pertanto, i lavoratori dell'ente coinvolti come passeggeri saranno gestiti direttamente dall'affidatario che darà le corrette indicazioni per la gestione del trasporto informando il passeggero sulle regole di sicurezza nelle operazioni di salita e discesa e trasporto, nonché fornirà i DPI per le squadre regionali AIB che saranno impiegate direttamente nelle operazioni e indicate con specifico successivo atto dirigenziale. Per quanto riguarda i rischi da interferenze, relativamente alle attività di manutenzione, rifornimento, decollo e atterraggio dell'elicottero, gli stessi sono stati valutati nel DUVRI messo a base di

gara ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.. Di seguito si esplicitano i calcoli dei costi del servizio in oggetto:

L'appalto è finanziato con fondi a valere sul Bilancio Autonomo Regionale.

L'importo complessivo a base di gara è calcolato su una disponibilità di 2 elicotteri per 70 giorni all'anno e 220 ore di volo annue per tre anni indicato al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, ma è comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; in tale voce, infine, non sono ricomprese le eventuali opzioni previste nel paragrafo 3.3 del presente disciplinare che, invece, saranno considerate nel valore massimo dell'appalto di cui all'art.14 co.4 del Codice.

L'importo posto a base di gara comprende i **costi della manodopera** non soggetti a ribasso che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 800.000,00**, facendo riferimento per la manodopera ai seguenti contratti:

- contratto collettivo nazionale di lavoro per piloti di elicottero, impegnati nel lavoro aereo;
- contratto collettivo aziendale di lavoro per il personale tecnico elicotteristico e di terra per i tecnici specialisti;
- indagini di mercato.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Trovano applicazione i principi enucleati nella sentenza del Consiglio di Stato sez. V n. 5665 del 9 giugno 2023 (Consigliere estensore Rovelli);

L'operatore deve esprimere la propria offerta economica indicando il ribasso percentuale da applicarsi sull'importo a base di gara. Tale ribasso sarà applicato all'importo totale a base di gara e alle singole quote fisse e variabili specificate all'art. 4 del Capitolato nel prospetto economico.

3.1 DURATA

La durata del contratto (escluse le eventuali opzioni) è pari tre anni contrattuali, ovvero **36 mesi**, a partire dall'avvio dell'esecuzione del contratto. L'operatore economico deve avviare l'esecuzione del servizio **entro 10 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio attività.

A seguito dell'esito infruttuoso della precedente procedura di gara e tenuto conto dei tempi necessari per l'aggiudicazione e la stipula del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di stabilire, con apposito provvedimento, l'avvio dell'esecuzione del servizio già a far data per la campagna A.I.B. 2025, compatibilmente con le tempistiche procedurali e con la possibilità di garantire un'effettiva e concreta operatività del servizio.

Tale facoltà sarà esercitata prima dell'avvio del servizio, e l'operatore economico aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa risarcitoria, né per mancato avvio anticipato, né per posticipazione motivata, restando comunque impregiudicata la durata contrattuale complessiva di tre annualità operative consecutive, decorrenti dalla prima stagione A.I.B. effettivamente attivata.

3.2 CONDIZIONI ECONOMICHE E REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione del costo superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) come previsto dall'art. 60 comma 3, lettera b del Codice.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante, ai sensi del comma 10 dell'art. 120 del Codice, si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a un anno, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 2.024.000,00. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno **30 giorni** prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice:

Le seguenti modifiche sono previste nei documenti di gara iniziali e possono essere applicate senza una nuova procedura di affidamento:

1. Adeguamento della capacità operativa

- Incremento temporaneo del numero di elicotteri disponibili o riduzione delle risorse impiegate in base alle esigenze operative.
- Aumento del personale (piloti, tecnici, coordinatori) in caso di intensificazione delle operazioni.

2. Modifica delle basi operative

- Dislocazione di mezzi in nuove basi temporanee non previste nel contratto originario.

3. Nuove tipologie di intervento

- Inserimento di nuovi protocolli operativi da parte di ENAC o Protezione Civile, come trasporto sanitario d'emergenza o supporto logistico.

4. Aggiornamenti tecnici e sicurezza

- Adeguamenti agli elicotteri o modifiche nei protocolli di intervento in base a nuove direttive ENAC.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera c) del Codice

Le seguenti modifiche possono essere applicate in caso di **circostanze imprevedibili**, purché la struttura del contratto rimanga inalterata:

1. Prolungamento o riduzione della durata del contratto

- Estensione fino a **12 mesi** in caso di eventi straordinari (es. incendi su larga scala).
- Riduzione fino a **6 mesi** se la Protezione Civile assume direttamente il servizio, con preavviso di **90 giorni**.

2. Adeguamenti normativi e regolatori

- Modifiche imposte da nuove disposizioni legislative o regolamentari.

3. Emergenze straordinarie

- Interventi interregionali o nazionali su richiesta di autorità competenti (Protezione Civile Nazionale, Vigili del Fuoco).
- Eventi naturali straordinari (ondate di calore, siccità prolungata, incremento del rischio incendi).

Limiti quantitativi e temporali delle modifiche

Le modifiche contrattuali, indipendentemente dalla loro origine (previste nei documenti di gara ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) o derivanti da circostanze imprevedibili ai sensi della lettera c)), devono rispettare i seguenti limiti per garantire stabilità economica e operativa:

- Numero di mezzi aerei: incremento massimo n. 1 elicottero, salvo compensazioni economiche per l'appaltatore;
- Ore di volo: incremento massimo +25%, riduzione massima -15%, con adeguamento dei costi fissi;
- Personale: incremento massimo +20%, riduzione massima -10%, garantendo comunque la continuità operativa;
- Durata del contratto: estensione massima 12 mesi, riduzione massima 6 mesi con preavviso di 90 giorni;
- Modifiche operative: preavviso minimo 30 giorni, salvo emergenze.

Clausola di rinegoziazione: ai sensi dell'articolo 9 del Codice, la stazione appaltante può prevedere clausole di rinegoziazione, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze. Pertanto, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto emergano circostanze imprevedibili alla data di stipula, tali da alterare in modo significativo l'equilibrio economico-finanziario del contratto o la natura delle prestazioni richieste, la Stazione Appaltante e l'Appaltatore potranno attivare un processo di rinegoziazione. In particolare, la rinegoziazione potrà essere richiesta nei seguenti casi:

1. Modifiche normative che impongano obblighi aggiuntivi e costi non prevedibili al momento della firma del contratto.
2. Aumenti eccezionali del costo del carburante e dei materiali di consumo aeronautici, qualora superiori al 10% rispetto al valore medio dell'anno precedente.

3. Significativi cambiamenti nelle necessità operative del servizio, derivanti da emergenze straordinarie o mutamenti nei piani di Protezione Civile regionale o nazionale.
4. Eventuali esigenze di modifica delle modalità di esecuzione del servizio, legate a eventi di forza maggiore che rendano impraticabile l'adempimento degli obblighi contrattuali alle condizioni originarie.

Le parti si impegnano ad avviare negoziazioni in buona fede, con l'obiettivo di ridefinire i termini contrattuali nel rispetto dell'equilibrio economico e delle esigenze operative. In caso di mancato accordo entro 60 giorni dalla richiesta di rinegoziazione, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di adottare misure unilaterali per garantire la continuità del servizio, con le relative compensazioni economiche da definire

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice: la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei seguenti casi:

1. Cessazione del Contratto per Grave Inadempimento dell'Appaltatore
 - Se l'aggiudicatario non esegue il servizio in conformità agli obblighi contrattuali e alle disposizioni di legge, e non adempie nemmeno dopo formale diffida da parte della Stazione Appaltante.
 - A causa di manutenzioni sul mezzo aereo, per oltre due volte consecutive o per più di tre volte per l'intero periodo AIB, per le quali l'aereo non effettua l'intervento richiesto e non viene fornito un mezzo aereo sostitutivo.
 - Se si verificano ritardi o interruzioni prolungate delle operazioni, oltre le due ore dall'attivazione dell'intervento, compromettendo la capacità di intervento per le emergenze di Protezione Civile.
 - Se l'operatore economico viola le condizioni contrattuali sulla sicurezza, la qualità del servizio o la disponibilità di mezzi e personale, mettendo a rischio l'efficacia delle operazioni di prevenzione e spegnimento incendi.
2. Cessione d'Azienda o Aggregazioni Societarie
 - Se l'aggiudicatario viene acquisito o fuso con un'altra società e il nuovo soggetto risultante non possiede i requisiti tecnici, finanziari o professionali richiesti per l'affidamento del servizio.
 - Se il contratto viene ceduto senza autorizzazione della Stazione Appaltante, violando le norme sulla tracciabilità e sulla trasparenza degli appalti pubblici.
3. Insolvenza, Fallimento o Liquidazione dell'Appaltatore
 - Se l'operatore economico si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altre situazioni di insolvenza, che ne impediscono la capacità di eseguire il contratto.
4. Necessità di Garantire la Continuità del Servizio in Caso di Emergenza
 - Se l'aggiudicatario non è più in grado di garantire la tempestiva esecuzione del servizio a causa di eventi eccezionali che ne compromettano l'operatività (es. indisponibilità di mezzi, revoca delle autorizzazioni aeronautiche, scioperi prolungati del personale).

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € 9.241.400,00, al netto di Iva così suddiviso:

Importo complessivo servizio	€ 6.015.000,00
Importo per l'opzione di proroga di un anno	€ 2.009.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 1.205.400,00
Valore globale stimato	€ 9.241.400,00

L'Amministrazione si riserva di esercitare l'opzione di proroga e del quinto d'obbligo ferma restando la disponibilità finanziaria per l'esercizio pluriennale 2028-2030, alle medesime condizioni contrattuali discendenti dal presente Disciplinare di gara, salvo variazioni normative, economiche di mercato, disciplinate dal Codice, ovvero alle condizioni di mercato più favorevoli per la Stazione Appaltante.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti allo stesso lotto:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo lotto in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici stabiliti all'estero alle seguenti condizioni.

Fermo restando quanto di seguito esposto, agli operatori economici stabiliti negli altri stati membri dell'U.E., nonché a quelli stabiliti in paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. I suddetti operatori economici si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e ss. del D.lgs. 36/2023, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le dichiarazioni e i documenti

equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall'art. 3 DPR 445/2000.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'U.E., costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al paragrafo 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al paragrafo 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
 - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.
- L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a. Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, sarà acquisita in fase di controllo apposita dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b.** Possesso delle **certificazioni** previste dalla normativa aeronautica in corso di validità, rilasciate dall'Autorità Aeronautica competente e precisamente:
- licenza di lavoro aereo, in corso di validità, o titolo equivalente per le imprese di altro stato UE comprendente le attività di trasporto carichi esterni, spargimento sostanze e riprese aerofotografiche;
 - possesso di licenza di trasporto aereo o titolo equivalente per le imprese di altro stato UE, rilasciata ai sensi del Reg CE 1008/2008, in corso di validità;
 - certificato di Operatore Aereo COA rilasciato ai sensi del Regolamento UE 965/2012;
 - certificato Operatore Aereo Antincendio (C.O.A.N.) o titolo equivalente per le imprese di altro stato UE con indicazione delle operazioni autorizzate all'Operatore, rilasciate ai sensi del regolamento ENAC "Requisiti relativi alle operazioni aeree antincendio nonché ad aspetti delle operazioni specializzate e non commerciali non comprese nel regolamento UE 965/2012, del 17.11.2017".

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a. Fatturato globale maturato nel triennio precedente

- b.** L'Impresa concorrente dovrà dimostrare di aver realizzato, pena esclusione, negli ultimi tre esercizi chiusi un fatturato globale almeno pari allo 0,5 del valore dell'appalto al netto dell'IVA.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a. Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi

Il concorrente deve aver realizzato negli ultimi tre anni (ossia nei 36 mesi) antecedenti la data di pubblicazione del presente documento:

- uno o più contratti analoghi di importo complessivo pari ad almeno € 1.500.000,00= (un milione cinquecentomila/00) IVA esclusa;

- almeno 300 ore di volo complessive a favore di pubbliche amministrazioni o privati per servizi analoghi.

Per servizio analogo si intendono servizi aerei di prevenzione e spegnimento di incendi boschivi, prestate per Pubbliche Amministrazioni e/o privati.

Ai fini della dimostrazione del presente requisito, è possibile utilizzare anche contratti non ancora conclusi entro la data di pubblicazione del presente documento, ovvero anche iniziati dopo tale data; in tali ipotesi sarà considerata la parte effettivamente e regolarmente svolta entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte.

Per i contratti la cui esecuzione è iniziata prima del sopra indicato periodo (36 mesi), si considererà soltanto la parte effettivamente e regolarmente svolta nel periodo previsto dal requisito in parola fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

In ogni caso, ed a prescindere alla tipologia di committenza, nel caso in cui i servizi siano stati svolti in raggruppamento temporaneo con altri soggetti, ai fini del computo del valore delle relative prestazioni, dovrà essere documentata la quota parte realizzata dal soggetto che concorre alla presente procedura e solo questa parte potrà essere valutata ai fini del requisito richiesto.

Tutti gli importi delle prestazioni di cui sopra cui si riferiscono i servizi svolti devono intendersi al netto di IVA.

b. ulteriori requisiti tecnico-professionali

Per poter partecipare alla procedura di gara è necessario:

- avere la disponibilità, alla data di scadenza del bando di gara, di almeno n. 1 elicottero aventi le caratteristiche tecniche e operative minimali di cui all'articolo 27 del Capitolato. Nel caso in cui l'elicottero non sia di proprietà del concorrente presentare un certificato di immatricolazione dimostrante l'esercenza. Il relativo contratto deve riportare l'impegno del proprietario a non interrompere l'esercenza prima della scadenza del contratto con la Regione Puglia.
- avere inseriti nel proprio organico, alla data di scadenza del bando di gara, almeno n. 2 (due) piloti e n. 2 (due) tecnici di manutenzione in regola con le vigenti norme assicurative assistenziali e previdenziali e con le abilitazioni in corso di validità ed i requisiti di cui all'articolo 28 del Capitolato;
- per poter partecipare alla procedura di gara è necessario essere in possesso dei seguenti documenti in corso di validità, rilasciati dall'Autorità Aeronautica competente:

- Certificato di Navigabilità (C.N.) per ciascun elicottero nonché relativo certificato di revisione della navigabilità.
- documentazione comprovante la gestione della “navigabilità continua” e della “manutenzione di linea”, in accordo al regolamento Europeo 1321/2014, parte “M” e Parte 145, relativamente alle Attività di Trasporto Aereo COA e alle Operazioni AIB (COAN) (Certificato di Approvazione, in corso di validità, secondo Parte 145 e Parte M, Reg 1321/2014, in possesso dell’impresa appaltatrice, di altra impresa con la quale l’impresa appaltatrice abbia stipulato regolare contratto).

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di cui al paragrafo 6.1, devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I requisiti tecnici professionali di cui al precedente paragrafo 6.3. devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all’articolo 65 comma 2, lettere b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1 devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica e professionale, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art.100 del Codice, devono essere posseduti in relazione al comma 1 dell'art. 67 del Codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

Per la documentazione da presentare in caso di avvalimento si rinvia a quanto previsto dal successivo paragrafo 15.

L'ausiliaria, in particolare, deve:

- possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 e quelli di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE strutturato, da compilare nelle parti pertinenti, nonché una dichiarazione integrativa nei termini indicati al paragrafo 15.3.

- possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avalimento e dichiararli nel proprio DGUE strutturato, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento, utilizzando preferibilmente il modello predisposto dalla stazione appaltante.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché -nel caso di contratti aventi ad oggetto servizi ad alta intensità di manodopera- la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Si precisa a pena di esclusione che il concorrente, qualora intenda ricorrere al subappalto necessario ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione, deve - ove ammesso e nei limiti di legge - dichiarare nell'ambito della documentazione amministrativa la volontà di utilizzare tale istituto ricorrendo a soggetti qualificati evidenziando in maniera dettagliata i requisiti interessati nonché le relative prestazioni che intende subappaltare.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del CCNL per piloti dipendenti da imprese elicotteristiche esercenti il trasporto aereo non di linea e il lavoro aereo, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile.

Si precisa che l'impegno presentato in gara dal concorrente trova applicazione in fase esecutiva anche nei confronti delle consorziate esecutrici, dell'ausiliario e del subappaltatore per il raggiungimento complessivo delle percentuali sopra indicate.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIE

10.1 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari all'2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 120.300,00.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione o mediante accredito tramite il portale MYPAY della Regione Puglia, utilizzando la voce "versamento deposito cauzionale da terzi".

Si precisa a pena di esclusione che la data di sottoscrizione di cauzione o polizza, o la data di accredito sul portale, non deve essere successiva alla data di scadenza di presentazione delle offerte.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione deve:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) d), del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d. avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e. prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità. Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dotano di un indirizzo PEC italiano. Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi.

L'indirizzo Internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 20 (es.: marcatura temporale).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni: UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10.2 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art.117 del Codice, l'operatore aggiudicatario, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, deve costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione denominata "garanzia definitiva" da costituirsi a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall'art. 106 del Codice per la garanzia provvisoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art.117 co. 5 del Codice.

L'importo netto della garanzia definitiva è calcolato nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

L'aggiudicatario dovrà presentare tutti gli elementi necessari affinché la Stazione Appaltante possa effettuare le relative verifiche sul possesso delle condizioni premianti utilizzate.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota.

Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all'art.117 co.8 e ss. del Codice.

La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo dell'impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impresa obbligata consegna una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall'Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente ai sensi dell'art.117 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del Codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, nonché avere una validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b), c) e d) dell'art.65 del Codice" si precisa quanto segue:

- In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall'impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
- In caso di consorzi di cui all'art.65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio bensì raccomandato.

Si precisa che il Sopralluogo delle sedi aeroportuali/eliporti/sedi di approvvigionamento acque, nonché delle officine e dei servizi tecnici disponibili in situ è da ritenersi obbligatorio prima della stipula del contratto tra le Parti.

Il sopralluogo sulle basi operative si rende necessario per le seguenti ragioni:

- valutazione accessi
- valutazione mobilità interna ed esterna
- verifica compatibilità dei velivoli con la viabilità interna
- verifica integrazioni necessarie per rendere la base operativa utilizzabile con i velivoli nella disponibilità dell'operatore economico

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle basi operative.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro 10 giorni dalla data di scadenza della presente procedura tramite la Piattaforma e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo fisico del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 5 giorni di anticipo. Non viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 220,00** secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 o successiva delibera pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>]. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Ad ulteriore comprova, utile nel caso di malfunzionamento tecnico imprevisto della piattaforma, del versamento i concorrenti allegano (nella busta documentazione amministrativa) **copia in formato elettronico della documentazione comprovante l'avvenuto versamento** del contributo a favore dell'A.N.A.C., **corredata da dichiarazione** che tale copia è stata formata a norma dell'art. 22 co 3 del D.Lgs. n. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo D.Lgs. n. 82/2005, (lo schema di dichiarazione di copia conforme, unico per tutti i documenti, è già predisposto all'interno del modello dichiarazioni).

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente documento.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, fermo restando la disciplina contenuta nel D.Lgs.n.82/2005.

Per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché dalle regole tecniche/linee guida e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

Il Gestore di Sistema non è un ente certificatore riconosciuto da AgID; pertanto in nessun caso la verifica effettuata automaticamente dal portale, al momento del caricamento dei documenti, esonera la Stazione appaltante/l'Operatore economico dall'obbligo/onere di verificare la validità della firma mediante l'utilizzo di software messi a disposizione dagli Enti certificatori.

Nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009 e successive Linee guida contenenti regole tecniche adottate dall'AGID, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; l'utilizzo della firma digitale non richiede di allegare la copia del documento di identità del dichiarante.

La documentazione presentata in copia – ove ammessa - è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

È onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.

L'offerta deve pervenire entro i termini indicati in Piattaforma a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta ovvero offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Ai sensi dell'art. 71 del Codice, i tempi per la presentazione dell'offerta sono ridotti a 15 giorni per:

- intervenuta dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2025, ai sensi della L. 3532000, della L.r. 382016 e della L.r. 532019, pubblicata in data 10/06/2025 con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 334/2025;
- carenza di elicotteri con funzione antincendio nella disponibilità del Dipartimento di protezione civile nazionale
- carenza di operatori nazionali manifestata già nelle precedenti gare avviate da questa stazione appaltante.

Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza previsto negli atti di gara - non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini.

Nell'ambito della presente procedura di gara – tutti i termini di trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve pervenire.

Per tutte le scadenze temporali relative alla procedura di gara telematica, l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli della Piattaforma. Il Portale adotta come limite il secondo 00: pertanto – in relazione agli orari indicati – anche se i secondi non sono indicati si intenderanno sempre pari a 00.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo

rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Tutti file allegati e/o costituenti l'offerta devono essere in formato pdf/A e avere dimensione massima di 5MB, se non diversamente prescritto. Tuttavia, è possibile utilizzare anche le seguenti estensioni nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative e regole tecniche di settore tra cui quelle previste dal DPCM del 22.02.2013:

- .pdf - .jpg - .tiff - .bmp;
- .doc - .xls - .docx - .xlsx - .odt - .ods;
- files in formati diversi da quelli sopra indicati saranno ammessi solo previa autorizzazione.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta telematica deve essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, e le condizioni stabilite negli atti di gara.

L' "**OFFERTA**" è composta da:

- A. Documentazione amministrativa;**
- B. Offerta tecnica;**
- C. Offerta economica.**

Si precisa inoltre che:

- **l'offerta è vincolante per il concorrente;**
- **con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.**

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla piattaforma telematica non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione appaltante. Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dalla piattaforma telematica per procedere all'invio dell'offerta.

Nel rispetto delle modalità operative previste nella documentazione di sistema, l'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Non sono ammesse né integrazioni all'offerta telematica già presentata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno all'offerta telematica già presentata, essendo possibile per il concorrente soltanto sostituire integralmente l'offerta telematica già presentata con altra offerta telematica. Non è possibile trasmettere singolarmente la documentazione amministrativa e l'offerta.

NOTA BENE: il ritiro di un'offerta non comporterà in alcun caso il ripristino della validità di precedenti offerte sostituite dall'offerta ritirata: tali offerte resteranno invalidate e non apribili dalla stazione appaltante.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati

In caso di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi" (RTI, Consorzi, Rete di imprese e GEIE) occorre inviare un'unica offerta telematica come di seguito indicato:

- In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi, l'offerta telematica deve essere presentata, esclusivamente attraverso il Portale, dal legale rappresentante dell'impresa che assume il ruolo di capogruppo;
- In caso di raggruppamenti già costituiti e di consorzi costituiti, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'ATI o consorzio.

Tutta la documentazione da produrre, anche mediante inserimento nel FVOE, deve essere in lingua italiana. L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia - ove richiesta - fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico può chiedere di rettificare un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione amministrativa ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della documentazione amministrativa e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.



A titolo esemplificativo si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- la mancata indicazione del CCNL applicato nonché, in caso di indicazione di un CCNL differente da quello indicato negli atti di gara, la mancata presentazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele sono sanabili;
- se previsto al paragrafo 9 del disciplinare, la mancata presentazione della dichiarazione di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nonché la mancata presentazione di un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale sono sanabili, fatta eccezione per l'ipotesi in cui i suddetti documenti siano elementi caratterizzanti l'offerta e in quanto tali richiesti nell'ambito della busta tecnica ai fini della valutazione delle offerte tecniche;
- se previsto al paragrafo 9 del disciplinare, la mancata presentazione nell'ambito della busta documentazione della dichiarazione di impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente disciplinare nonché la mancata presentazione della dichiarazione di impegno ad assicurare quanto stabilito dallo stesso paragrafo 9 relativamente alle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, o relativamente ai requisiti particolari per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art.113 del Codice, nonché la relativa documentazione probatoria, sono sanabili, fatta eccezione per l'ipotesi in cui i suddetti documenti siano elementi caratterizzanti l'offerta e in quanto tali richiesti nell'ambito della busta tecnica ai fini della valutazione delle offerte tecniche.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 7 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta ovvero altro canale.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati secondo la tempistica sopra indicata.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma nell'ambito della sezione Documentazione Amministrativa) - nel rispetto di quanto previsto nel presente disciplinare e nella documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale - la documentazione di seguito riportata utilizzando - ove previste - le specifiche righe presenti già a video:

1. Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (vedi modello predisposto dalla Stazione Appaltante e i paragrafi successivi);
2. DGUE strutturato generato dalla Piattaforma aggiornato al Codice 36/2023 di cui al paragrafo 15.1.1;
3. Garanzia provvisoria;
4. Patto di integrità;
5. Comprova del pagamento contributo ANAC;
6. Certificazioni e dichiarazioni requisiti idoneità professionale (di cui al paragrafo 6.1);
7. Certificazioni e dichiarazioni requisiti economico-finanziari (di cui al paragrafo 6.2);
8. Certificazioni e dichiarazioni requisiti tecnico-professionali (di cui al paragrafo 6.3);
9. Dichiarazione integrativa in caso di concordato preventivo con continuità aziendale di cui al paragrafo 15.2;
10. Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
11. Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
12. Documentazione a comprova dell'equivalenza delle tutele economiche e normative del CCNL utilizzato rispetto a quello indicato negli atti di gara.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa sono resi disponibili tra gli allegati al presente disciplinare i seguenti modelli:

- Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- Patto di integrità;
- Modello di equivalenza delle tutele;
- Schema di contratto.

15.1 DICHIARAZIONI DI PARTECIPAZIONE INTEGRATIVE

La presentazione delle dichiarazioni di seguito riportate è da intendersi cumulativa e non alternativa al DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), in quanto quest'ultimo documento non comprende tutte le dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara.

Ciascun concorrente, utilizzando preferibilmente il Modello Dichiarazioni predisposto dalla Stazione Appaltante, rende le seguenti dichiarazioni sottoscritte digitalmente:

1. la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.
2. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.
3. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara.
5. il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20; qualora il CCNL indicato dal concorrente sia differente rispetto a quello indicato al paragrafo 3, il concorrente dichiara che il contratto da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele.
6. Di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare le assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali nel rispetto delle quote % indicate dalla stazione appaltante al paragrafo 9 relativamente sia all'occupazione giovanile sia a quella femminile;
7. di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
8. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul profilo di committente sezione "Amministrazione Trasparente" e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
9. di accettare il patto di integrità. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
10. il possesso - nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta - dei requisiti premianti previsti per la garanzia provvisoria, ai sensi del comma 8 dell'art.106 del Codice;
11. gli estremi del conto corrente - se la garanzia è costituita in forma di cauzione mediante bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti "α" dall'ordinamento vigente - su cui si richiede lo svincolo della cauzione.
12. (nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
13. (nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
14. in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14: gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché – se pertinente - dichiarazione che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
NB: Il concorrente deve presentare altresì una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
15. di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

oppure non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

16. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 30.

17. che le copie di tutti i documenti allegati all’offerta telematica in formato elettronico sono state formate a norma dell’art. 22 co 3 del D.Lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell’art. 23-bis del D.Lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo D.Lgs. 82/2005.

Qualora le suindicate dichiarazioni siano firmate da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, all’interno delle dichiarazioni stesse, in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, le suindicate dichiarazioni vanno sottoscritte digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b), c) e d) dell’art.65 del Codice” si precisa quanto segue fermo restando quanto previsto dai successivi paragrafi:

- **in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi:** le dichiarazioni sopra riportate devono essere sottoscritte digitalmente da ciascun operatore associato/consorziato;
- **in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti:** le dichiarazioni sopra riportate devono essere sottoscritte digitalmente dal mandatario/capofila nonché – in qualità di operatori economici – da ciascuna associata/ consorziata;
- **in caso di consorzio di cui alle lett. b), c) e d) dell’art.65 del Codice:** le dichiarazioni sopra riportate devono essere sottoscritte digitalmente
 - a. dal Consorzio
nonché
 - b. da ciascuna consorziata - in qualità di operatore economico - per conto delle quali il Consorzio dichiara di partecipare/esecutrici; in particolare:
 - dati identificativi dei soggetti ex art.94;
 - al divieto di partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
 - codice di comportamento (se previsto)
 - patti/protocolli di legalità (se previsto)
 - iscrizione o domanda di iscrizione white list (se l’attività eseguita è attinente ai settori di cui all’art 1, comma 53 della Legge n.190/12);
 - ipotesi in caso di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (si rinvia al paragrafo 14.3)
 - ipotesi di operatori non residenti
 - trattamento dati;

- conformità copie;
- **in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:** le dichiarazioni sopra riportate devono essere sottoscritte da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- **in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 65 comma 2 lett. h) del Codice:** trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

15.1.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO AGGIORNATO AL CODICE 36/2023

Il concorrente, utilizzando il modello DGUE aggiornato al Codice 36/generato dal portale EmPULIA, dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale previsti nel presente disciplinare, nel rispetto di quanto di seguito specificato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di lancio della procedura;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di lancio della procedura;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di lancio della procedura.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Relativamente alla compilazione del modello “DGUE aggiornato al Codice 36/2023” si precisa, altresì, quanto segue:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

- **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega la documentazione di cui al paragrafo 15.3.

- **In caso di ricorso al subappalto “necessario” si richiede la compilazione della sezione C come di seguito specificato:**

Il concorrente, qualora intenda ricorrere al subappalto necessario ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione, deve - ove ammesso e nei limiti di legge - dichiarare a pena di esclusione la volontà di utilizzare tale istituto ricorrendo a soggetti qualificati evidenziando in maniera dettagliata i requisiti interessati nonché le relative prestazioni che intende subappaltare, utilizzando preferibilmente la sezione C della Parte II del DGUE.

- **In caso di ricorso al subappalto “facoltativo” si richiede la compilazione della sezione D come di seguito specificato:**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare, tenuto conto delle dichiarazioni già rese ai sensi del paragrafo 15.1.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente compilando quanto segue:

- a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1. del presente disciplinare;
- b. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2. del presente disciplinare, se previsti;
- c. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3. del presente disciplinare;
- d. la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3. del presente disciplinare, se previsti.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato con sottoscrizione digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre/executori.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 n. 14

Il concorrente, utilizzando preferibilmente il modello di dichiarazioni predisposto dalla Stazione Appaltante, dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

La disciplina sopra descritta trova applicazione anche nell'ipotesi di:

- RTI / Consorzi ordinari / GEIE (operatori con ruolo di mandanti);
- aggregazioni di imprese di rete;
- consorzi cooperativi / consorzi artigiani / consorzi stabili (ivi comprese le consorziate esecutrici);
- avvalimento (impresa ausiliaria).

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 15.1 sottoscritte digitalmente dall'ausiliaria - utilizzando preferibilmente il modello n.2 predisposto dalla Stazione Appaltante - relative a:
 - dati identificativi dei soggetti ex art.94 del Codice;
 - iscrizione o domanda di iscrizione white list (se l'avvalimento è attinente ai settori di cui all'art 1, comma 53 della Legge n.190/12);
 - ipotesi in caso di concordato preventivo con continuità aziendale (si rinvia al paragrafo 15.2);



- ipotesi di operatori non residenti;
 - trattamento dati;
 - conformità copie;
2. dichiarazioni di cui al paragrafo 15.2 “DGUE aggiornato al Codice 36/2023”, sottoscritte digitalmente dall’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avalimento, e alla parte VI; non è possibile utilizzare la sezione «α» (alfa) della Parte IV;
 3. dichiarazione di avalimento di cui all’art.104 co.4 del Codice, sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 4. originale o copia autentica del contratto di avalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire le risorse oggetto di avalimento, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art.104 comma 1 del Codice, la specificazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve essere allegato in originale sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con le modalità di cui agli artt. 22 o 23- bis del D.Lgs.n.82/2005. Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di atto pubblico informatico, si applica il D.Lgs.n.110/2010; nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di scrittura privata autenticata, si applica l’art. 25 del D.Lgs.n.82/2005. Nel caso di avalimento esclusivamente finalizzato al miglioramento dell’offerta, il contratto di avalimento può essere presentato anche nell’offerta tecnica.
 5. documentazione di cui al paragrafo 15.3 in caso di concordato preventivo con continuità aziendale;

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

In aggiunta a quanto previsto nei precedenti paragrafi da 15 a 15.3, si riporta di seguito la documentazione aggiuntiva a carico dei soggetti associati:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi dell’atto costitutivo e del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Si precisa quanto segue:

Le dichiarazioni sopra riportate sono sottoscritte digitalmente:

1. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

16. OFFERTA TECNICA

Nell'ambito della sezione "Busta Tecnica", l'operatore economico, previa compilazione dei campi eventualmente presenti a video, deve inserire l'offerta tecnica, completa di allegati ove previsti, contenente una proposta tecnico-organizzativa redatta in maniera speculare ai criteri e ai subcriteri (ove previsti) di valutazione indicati nella Tabella di cui al successivo paragrafo 18.1.

In particolare, l'operatore dovrà allegare la propria **RELAZIONE TECNICA**, secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, comprensiva di tutti gli allegati richiesti nella stessa.

Nell'ipotesi in cui l'operatore economico – nell'ambito della documentazione amministrativa - abbia dichiarato, fornendone adeguata e comprovata motivazione, di non autorizzare l'accesso alla propria offerta, dovrà - a fini acceleratori della gestione dell'accesso agli atti- allegare anche una copia firmata dei documenti costituenti l'offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle

motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Nel caso di avvalimento **esclusivamente** finalizzato al miglioramento dell'offerta, va allegato il contratto di avvalimento, se non già trasmesso unitamente alla documentazione amministrativa.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Si precisa quanto segue:

- a. l'offerta tecnica - come sopra descritta, completa di allegati ove previsti- deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Qualora l'offerta tecnica sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre all'interno della documentazione amministrativa - una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.
- b. In caso di società amministrate da più co-amministratori con firma congiunta, l'offerta tecnica va sottoscritta digitalmente da tutti i co-amministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

Si precisa, altresì, che l'offerta tecnica – ivi compresi gli allegati – è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, l'offerta tecnica è sottoscritta dal consorzio medesimo.
- in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 65 comma 2 lett. h) del Codice: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

La documentazione, allegata all'offerta tecnica, deve essere sottoscritta digitalmente con le stesse modalità previste per l'offerta tecnica. Si invitano i concorrenti ad accorpare l'offerta tecnica ed i suoi allegati (ove previsti) in unico file pdf non compresso firmato digitalmente sempre nel limite di dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico, previa compilazione dei campi presenti a video, deve inserire l'offerta economica contenente i seguenti elementi a pena di esclusione:

- ⇒ il file relativo alla propria offerta economica previa compilazione dei campi strutturati presenti a Sistema, contenente i seguenti elementi:
- a. **il ribasso percentuale sull'importo soggetto a ribasso**; il ribasso offerto deve essere indicato al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
 - L'operatore economico non deve inserire nello specifico campo il simbolo dell'euro o di altra valuta né altro simbolo (esempio %); esempio: 70 corrisponde al 70% di sconto; 0,10 corrisponde allo 0,10% di sconto);
 - In fase di inserimento a video dell'offerta economica nell'ambito della Piattaforma, il concorrente potrà verificare a video il numero massimo di cifre (decimali) consentite dal Sistema: **nello specifico, qualora il concorrente indichi un numero di cifre decimali superiore a quello consentito, comparirà a video un messaggio di errore con evidenza del numero massimo consentito.**
 - In caso di presentazione di un "file offerta" con numero di decimali superiore a quello previsto in piattaforma, si procederà ad arrotondare il valore offerto in aumento se le cifre decimali "in eccesso" sono di valore pari o superiore a 5, ovvero in diminuzione se le cifre decimali "in eccesso" sono di valore inferiore a cinque.
 - b. la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art.108, comma 9 del Codice espressi in valore percentuale rispetto all'offerta presentata; l'operatore economico non deve inserire nello specifico campo il simbolo dell'euro o di altra valuta né altro simbolo (esempio %). Per la corretta individuazione dei costi della manodopera da quantificare e della manodopera intellettuale sottratta all'obbligo dichiarativo in sede di offerta si invita, tra l'altro, a far riferimento ai principi elaborati nella sentenza del Consiglio di Stato sez. V 28 luglio 2020 n. 4806. NB: Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al paragrafo 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.



- c. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.108, comma 9 del Codice espressi in valore percentuale rispetto all'offerta presentata; detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto; l'operatore economico non deve inserire nello specifico campo il simbolo dell'euro o di altra valuta né altro simbolo (esempio %).
- d. in caso di indicazione di un CCNL differente da quello indicato negli atti di gara, a fini acceleratori, la documentazione probatoria sull'equivalenza delle tutele del CCNL indicato in gara.

L'offerta economica, completa di tutti i dati sopra previsti, nonché - se previsti - gli ulteriori file allegati devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico. Qualora l'offerta economica - ivi compresi gli allegati - sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre, nell'ambito della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta economica - ivi compresi gli allegati - va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.

Si precisa, altresì, a pena di esclusione che l'offerta economica - ivi compresi gli allegati - è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65 co.2 lett. b), c) e d) del Codice, l'offerta economica è sottoscritta dal consorzio medesimo.
- in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 65 comma 2 lett. h) del D.Lgs. n. 36/2023: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

Per la compilazione dell'offerta, si precisa altresì quanto segue al fine di non incorrere in un'eventuale esclusione per offerta irregolare/condizionata:

- nell'ipotesi in cui l'offerta sia da esprimersi in termini di ribasso percentuale, non compilare – ove disponibile – il campo relativo al prezzo o all'unità di misura. In caso di discordanza, prevale l'offerta espressa sotto forma di ribasso percentuale;
- nell'ipotesi di discordanza tra offerta inserita a sistema (offerta strutturata) e offerta sottoscritta digitalmente si considera unicamente l'offerta sottoscritta digitalmente.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo / uno o più importi unitari a base d'asta ovvero, in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto dell'appalto, che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento ex D.L. n.66/2014.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.108, comma 1 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

Id	Criterio	Sottocriteri	Descrizione	P_{max}	Tipo Punteggio
A	Caratteristiche prestazionali elicotteri	A.1	Maggiore autonomia di volo in missione AIB garantito dall'elicottero più performante tra quelli offerti e avente maggiore autonomia di volo rispetto ai minimi richiesti (<i>art. 27 del CSA = 2h</i>) - 30' rispetto ai valori minimi richiesti - 2,5 punti - 60' e oltre rispetto ai valori minimi richiesti - 5 punti	5	T
		A.2	Maggior capacità di carico esterno utile complessiva di tutti i velivoli offerti rispetto ai minimi richiesti (<i>art. 27 del CSA = 500 Kg per ciascun velivolo = tot. 1000 kg</i>).	10	Q
		A.3	Maggiore velocità di crociera raggiunta a pieno carico dall'elicottero più performante tra quelli offerti rispetto ai minimi richiesti (<i>art. 27 del CSA = 130 Km/h</i>).	5	Q
		A.4	Maggiore capacità di trasporto di persone, come somma del numero delle persone trasportabili in tutti i velivoli offerti, escluso l’equipaggio (<i>valori minimi richiesti art. 27 del CSA = 0</i>): - n.0 passeggeri - 0 punti - n.1 passeggero - 0,5 punto - n.2 passeggeri - 1 punto - n.3 passeggeri - 2 punti - n.4 passeggeri e oltre - 3 punti	3	T
B	Qualificazione del personale	B.1	Piloti: Numero di ore di volo certificate quale pilota responsabile (PIC) in più rispetto alle 300 complessive calcolato sul pilota con maggior numero di ore di volo. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - 25 ore in più - 1 punto - 50 ore in più - 2 punti - 75 ore in più - 3 punti - 100 ore in più - 4 punti	5	T



			- oltre 100 ore in più - 5 punti		
		B.2	Disponibilità di un equipaggio aggiuntivo completo , composto da 2 piloti e 2 tecnici di manutenzione, oltre al minimo previsto all'art. 28 del Capitolato, con relativa dichiarazione di esclusività e requisiti minimi. Ai fini della continuità operativa e della copertura dei turni, si attribuisce: - in assenza di equipaggio aggiuntivo: 0 punti - in presenza di equipaggio aggiuntivo: 2 punti	2	T
		B.3	Conoscenza della lingua italiana parlata e scritta di almeno un membro dell'equipaggio, valutata secondo la seguente scala: - Livello madrelingua o equivalente C2 - 8 punti - Livello avanzato C1 certificato - 4 punti - Livello intermedio B2 certificato - 0 punti	8	T
C	Certificazioni	C.1	Possesso delle seguenti certificazioni in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico. La comprova da parte dell'aggiudicatario avviene allegando copia conforme della certificazione. In caso di presentazione d'offerta in RTI o in Consorzio, la certificazione deve essere in capo a tutti i partecipanti al RTI o alle Consorziati esecutrici.	2	T
			1. certificazione UNI EN ISO 9001. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Si: 0,5 punti - No: 0 punti		
			2. certificazione UNI EN ISO 45001. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Si: 0,5 punti - No: 0 punti		



			3. Possesso della certificazione UNI EN ISO 14001. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Si: 0,5 punti - No: 0 punti		
			4. Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, previsto dall'art.108 co.7 del nuovo Codice. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Si: 0,5 punti - No: 0 punti		
D	Tecnologie e innovazioni	D.1	Avionica e sistemi di missione Si valuta la qualità complessiva delle migliori tecnologie, con particolare riferimento a: - Sistemi di acquisizione e trasmissione di immagini/filmati/dati - Sistemi avanzati di navigazione e controllo - Sistemi di assistenza al pilota - Sensoristica (Sistemi EO/IR) - Sistemi avanzati di comunicazione e data-link in tempo reale - Integrazione con le operazioni a terra: interoperabilità con Protezione Civile, VVF, carabinieri forestali, ecc. (standard di comunicazione radio e protocolli condivisi)	10	D
E	Efficienza della gestione operativa	E.1	Descrizione delle modalità di svolgimento del servizio al fine di garantire elevata efficienza e ottimizzazione delle operazioni di intervento: - Tempo di attivazione (scramble time) - Tempi di rifornimento - Capacità di operare su più basi senza necessità di grandi infrastrutture di supporto - Manutenzione preventiva e correttiva: tempi e frequenza delle ispezioni periodiche e delle riparazioni - Facilità di accesso ai componenti per manutenzione: struttura modulare per ridurre i tempi di fermo macchina.	20	D
TOTALE				70	



Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla **soglia minima di sbarramento pari a 30 (punteggio tecnico complessivo)**.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Criteri qualitativi

A ciascuno degli **elementi qualitativi** cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente determinato come segue:

1. mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente tra 0 e 1, sulla base dei criteri motivazionali, da parte di ogni commissario anche utilizzando coefficienti intermedi tra i seguenti livelli di valutazione:

Ottimo:	1,0
Più che adeguato:	0,8
Adeguito:	0,6
Parzialmente adeguato:	0,4
Scarsamente adeguato:	0,2
Inadeguato	0,0
2. determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;
3. attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi (*normalizzazione ad 1*).

D1 - Avionica e sistemi di missione

Questo criterio valuta il livello di innovazione e integrazione tecnologica dell'elicottero in relazione alle operazioni previste. La valutazione sarà effettuata da una commissione tecnica sulla base di una analisi comparativa tra le soluzioni proposte dai concorrenti, attribuendo un punteggio proporzionale alla qualità, completezza e avanzamento tecnologico delle dotazioni offerte.

I seguenti aspetti verranno esaminati nel dettaglio:

1. Sistemi di acquisizione e trasmissione di immagini/filmati/dati
 - Presenza di telecamere EO/IR ad alta risoluzione con capacità di visione notturna e termica;
 - Capacità di registrazione, archiviazione e trasmissione in tempo reale dei dati a centri di comando remoti;
 - Integrazione con sistemi GIS (Geographic Information System) per la mappatura in tempo reale;
2. Sistemi avanzati di navigazione e controllo
 - Disponibilità di un Glass Cockpit con EFIS (Electronic Flight Instrument System);
 - Integrazione con GNSS avanzati (GPS, Galileo, SBAS) per maggiore precisione nelle operazioni;



- Autopilota avanzato con capacità di mantenimento della rotta, hovering automatico e gestione autonoma delle emergenze;
- 3. Sistemi di assistenza al pilota
 - Sistemi fly-by-wire o con assistenza automatica alla stabilità per ridurre il carico di lavoro del pilota;
 - Avvisi sonori/visivi per migliorare la situational awareness e prevenire errori umani;
- 4. Sensoristica specialistica per missioni operative
 - Presenza di sensori ottici ed infrarossi avanzati per migliorare le capacità di ricerca e sorveglianza;
 - Integrazione con software per l'analisi automatizzata delle immagini (AI per identificazione incendi o movimenti sospetti);
- 5. Sistemi avanzati di comunicazione e data-link in tempo reale
 - Integrazione con reti di comunicazione tattiche e satellitari per trasmettere informazioni ai centri operativi;
 - Capacità di gestire streaming video in diretta e condivisione dati su reti criptate;
- 6. Integrazione con le operazioni a terra e interoperabilità
 - Compatibilità con i protocolli radio standard della Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine (TETRA, V/UHF).
 - Presenza di interfacce software per il collegamento con i centri di comando operativi esistenti.

E.1 - Descrizione delle modalità di svolgimento del servizio al fine di garantire elevata efficienza e ottimizzazione delle operazioni di intervento

Questo criterio valuta la capacità dell'operatore economico di garantire un servizio rapido, efficiente e continuativo, riducendo al minimo i tempi di attesa tra un intervento e l'altro. L'analisi si concentrerà su tempi operativi, logistica e manutenzione, con particolare attenzione all'organizzazione delle operazioni per assicurare la massima disponibilità dell'elicottero nelle situazioni di emergenza.

La commissione tecnica assegnerà il punteggio sulla base di una valutazione comparativa e discrezionale, attribuendo maggior valore alle proposte che dimostrano capacità di rispondere tempestivamente e con continuità alle esigenze operative.

I seguenti aspetti verranno esaminati nel dettaglio:

1. Tempo di attivazione (scramble time)
 - Tempo massimo tra la ricezione dell'ordine di intervento e il decollo dell'elicottero.
 - Maggiore punteggio sarà assegnato a soluzioni che garantiscono tempi di decollo inferiori ai 10 minuti in condizione di allerta operativa.
 - Punteggio intermedio per tempi di attivazione tra 10-15 minuti.
 - Basso punteggio per tempi superiori a 15 minuti.
- ⇒ Valutazione aggiuntiva: Saranno considerati eventuali protocolli operativi interni per garantire rapidità di risposta (es. disponibilità h24, alert pre-impostati, sistemi di pre-riscaldamento motori, automazione procedure pre-volo).



2. Tempi di rifornimento
 - Tempo necessario per completare il rifornimento e riprendere le operazioni.
 - Punteggio più alto assegnato a sistemi di rifornimento rapido (es. Single-Point Pressure Refueling) che permettono di fare il pieno in meno di 10 minuti.
 - Soluzioni con tempi tra 10 e 20 minuti ricevono punteggio intermedio.
 - Tempi superiori a 20 minuti penalizzati.

⇒ Valutazione aggiuntiva: Sarà considerata la flessibilità della logistica del rifornimento, come la possibilità di utilizzare rifornitori mobili, capacità di operare con diversi carburanti o presenza di serbatoi ausiliari per prolungare la durata delle missioni.
3. Capacità di operare su più basi senza necessità di grandi infrastrutture di supporto – (Max X punti)
 - Valutazione della mobilità operativa dell'elicottero e della capacità di operare da basi avanzate con supporto logistico ridotto.
 - Maggiore punteggio per elicotteri che possono essere spostati rapidamente tra basi operative e necessitano di strutture minime per operare in sicurezza.
 - Punteggio intermedio per elicotteri che richiedono logistica media, ma possono operare su basi temporanee.
 - Penalizzazione per mezzi che necessitano di infrastrutture fisse e ingombranti.

⇒ Valutazione aggiuntiva: Verranno premiate soluzioni con kit di supporto mobile, capacità di effettuare operazioni su piste semi-preparate o in ambienti remoti senza bisogno di hangar attrezzati.
4. Manutenzione preventiva e correttiva: tempi e frequenza delle ispezioni periodiche e delle riparazioni
 - Frequenza degli intervalli di manutenzione ordinaria e straordinaria.
 - Maggiore punteggio per elicotteri con manutenzione predittiva avanzata (es. HUMS) che riducono i tempi di fermo.
 - Punteggio intermedio per elicotteri con cicli standardizzati e ottimizzati di manutenzione.
 - Penalizzazione per modelli con alta frequenza di interventi manutentivi e lunghi tempi di ripristino.

⇒ Valutazione aggiuntiva: Saranno considerati sistemi che riducono il downtime operativo, come la possibilità di effettuare ispezioni rapide a bordo base, la modularità dei componenti sostituibili e la presenza di un supporto tecnico dedicato.
5. Facilità di accesso ai componenti per manutenzione: struttura modulare per ridurre i tempi di fermo macchina
 - Valutazione della facilità di accesso ai componenti principali (motori, avionica, trasmissione) per ridurre i tempi di manutenzione.
 - Maggiore punteggio per elicotteri con design modulare e componenti facilmente sostituibili.
 - Punteggio intermedio per elicotteri con struttura tradizionale, ma con accessi semplificati per gli interventi.
 - Penalizzazione per mezzi con configurazioni complesse e tempi di manutenzione elevati.

- ⇒ Valutazione aggiuntiva: Verrà considerata la disponibilità di pezzi di ricambio sul territorio nazionale e l'eventuale presenza di strutture di manutenzione già operative in prossimità della base d'impiego.

Criteri quantitativi

A ciascuno degli **elementi quantitativi** cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo.

Il punteggio per la valutazione degli elementi quantitativi, è calcolato secondo la seguente formula:

$$P_{ji} = C_{ji} \cdot K_j$$

dove

P_{ji} : punteggi relativi a ciascun requisito *j*-esimo dell'offerta *i*-esima

C_{ji} : coefficiente per il requisito *j*-esimo dell'offerta *i*-esima (arrotondato alla seconda cifra decimale approssimando per difetto)

K_j : punteggio massimo attribuibile al requisito *R_j*-esimo

Calcolo del coefficiente secondo la seguente formula:

$$C_{ni} = \frac{X_i - R_{\min}}{X_{\max} - R_{\min}}$$

dove

C_{ni} : coefficiente requisito assegnato all'offerta *i*-esima

X_i : valore massimo dell'offerta *i*-esima

$R_{\min}$: valore requisito minimo richiesto per la partecipazione alla gara

$X_{\max}$: valore massimo tra tutte le offerte

Criteri tabellari

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La valutazione della proposta economica avviene attribuendo all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente Formula “quadratica”:

$$C_i = \left(\frac{R_a}{R_{max}} \right)^\alpha$$

dove:

- C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo;
 R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i -esimo;
 R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente;
 α = esponente alfa pari a 0,4.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi secondo il metodo aggregativo-compensatore.

Il punteggio del concorrente i -esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n (C_{xi} \cdot P_x)$$

dove:

- P_i = punteggio del concorrente i -esimo
 C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i -esimo
 P_x = punteggio criterio X
 $X = 1, 2, \dots, n$ [indica il valore di n , ovvero il numero di criteri di valutazione]

In caso di presentazione di un "file offerta" con numero di decimali superiore a quello previsto in piattaforma, si procederà ad arrotondare il valore offerto in aumento se le cifre decimali "in eccesso" sono di valore pari o superiore a 5, ovvero in diminuzione se le cifre decimali "in eccesso" sono di valore inferiore a cinque.

Nell'ipotesi di ricorso all'avvalimento per migliorare la propria proposta, il concorrente è tenuto ad applicare la disciplina di cui all'art. 104 del Codice e al paragrafo 7.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da 3 membri.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immutabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche on site per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.

I concorrenti riceveranno tramite la Piattaforma comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara.

La prima seduta, se non indicata sul Portale, sarà comunicata ai concorrenti tramite la Piattaforma - di regola - almeno 1 ora prima della data fissata.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta secondo quanto previsto nella documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale.

Ai fini della gestione operativa delle operazioni di gara, il RUP ovvero, se nominato, il Responsabile di fase/ Seggio di gara/ Commissione giudicatrice si avvale dei "ruoli" attivati sul Portale.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La procedura di affidamento si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dalla Piattaforma nel rispetto della disciplina di cui all'art.15 del Codice e all'Allegato I.2, e di seguito sinteticamente riportato:

1. accedere alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema;
2. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
3. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
4. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario;
5. disporre le eventuali esclusioni dalla procedura, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la procedura di aggiudicazione prosegue secondo il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione di seguito riportato.

La data e l'ora della seduta/e di apertura delle offerte tecniche e, successivamente, delle offerte economiche - qualora non avvenga in continuità con la prima seduta di valutazione della documentazione amministrativa - sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite la Piattaforma - di regola - almeno 1 ora prima della data fissata.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al par.20:

- a. i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b. le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti saranno invitati dalla stazione appaltante a presentare un'offerta migliorativa sul prezzo. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che presenta la migliore offerta.

Ove permanga l'ex aequo si procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio (estrazione del lotto) secondo le modalità che saranno successivamente comunicate in conformità al paragrafo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 20, le offerte economiche imputate a sistema.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e si procede come di seguito indicato.

1. nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre



1.1 calcolo della soglia di anomalia e individuazione delle eventuali offerte anomale secondo quanto previsto dal paragrafo 23;

1.2 (nel caso di offerte anomale)

1.2.1 valutazione da parte del RUP della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte potenzialmente anomale secondo la disciplina di cui all'art.110 del Codice.

1.2.2 concluse le operazioni di verifica e comunicate le eventuali esclusioni, formulazione della proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua;

1.3 (nel caso non vi siano offerte anomale)

1.3.1 formulazione della proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta.

2. nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre

2.1 formulazione della proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica, se prevista.

Si precisa che i requisiti di sicurezza previsti sul portale non consentono l'apertura delle offerte tecniche se non sono prima state aperte tutte le sezioni BUSTA DOCUMENTAZIONE presenti in ciascuna offerta presentata.

Allo stesso modo il sistema non consente l'apertura delle offerte economiche se non sono prima state aperte tutte le sezioni BUSTA TECNICA presenti in ciascuna offerta presentata e ne sia stata effettuata la valutazione.

Per la gestione operativa delle attività/comandi da azionare nell'ambito della Piattaforma telematica. la Commissione può avvalersi dei ruoli attivati sul Portale.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art.110 del Codice, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara.

Il predetto calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Ai fini del raggiungimento del parametro dei “quattro quinti” riferito alla valutazione delle offerte tecniche, occorre considerare -per i criteri discrezionali - la media dei coefficienti assegnati dalla Commissione prima della cd normalizzazione di cui al paragrafo 18.2, ove prevista.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

A fini acceleratori, è facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di più offerte anormalmente basse.

24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La Commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Il provvedimento di aggiudicazione è adottato ai sensi dell’art.17 del D.L.gs. n.36/2023 tenuto conto di quanto segue:

- a. la proposta di aggiudicazione risulti legittima e conforme all’interesse pubblico; qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione;
- b. nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica;
- c. il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare:
 - l’equivalenza delle tutele nel caso in cui l’aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9;
 - l’attendibilità degli impegni assunti dall’appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

- d. a seguito della verifica dei requisiti di partecipazione;
- e. a seguito della verifica (attivata o meno tenuto conto della prestazione oggetto del contratto), degli elementi costitutivi/migliorativi ove previsti oggetto di offerta, fatta salva la facoltà di effettuare tale controllo dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione o dopo la stipula del contratto.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria, ove richiesta.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Ove richiesta, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Ai fini della stipula del contratto, si provvederà – anche contestualmente –:

1. ad assolvere agli obblighi di trasparenza, effettuare le pubblicazioni previste per legge nonché ad inoltrare le comunicazioni di cui all'art.90, co. 5, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023;
2. a richiedere all'operatore economico aggiudicatario la presentazione, entro il termine di giorni 10 e con le modalità che saranno comunicate, la seguente documentazione:
 - a. Dichiarazione sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'art.26 del D.Lgs.n.81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b. Dichiarazione indicante la persona (completa di data e luogo di nascita e di codice fiscale) che sottoscriverà il contratto con relativi poteri nell'ipotesi di stipula mediante corrispondenza;
 - c. Dichiarazione completa di codice IBAN indicante il conto dedicato, sul quale sarà accreditato il corrispettivo, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
 - d. Dichiarazione indicante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
 - e. Garanzia definitiva, ove prevista;
 - f. (in caso di ATI): atto di costituzione dell'associazione temporanea di imprese completo di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo; tale mandato deve contenere espressamente il riferimento all'art.68 del D.Lgs.n.36/2023 riportandone le relative prescrizioni e deve risultare da scrittura privata autenticata notarile;
 - g. (in caso di consorzi – associazioni – onlus): atto costitutivo, statuto, libro soci e ogni altra documentazione (es. delibere di integrazione) dai quali devono risultare espressamente i nominativi dei soggetti che ricoprono cariche sociali, completi di data e luogo di nascita e codice fiscale, nonché la composizione societaria con relativa quota;
 - h. Dichiarazione indicante il nominativo del responsabile operativo;
 - i. Dichiarazione a firma del titolare (o di persona munita dei necessari poteri) indicante il nominativo del responsabile operativo;
 - j. Polizza per responsabilità civile;

- k. Versamento dell'imposta sostitutiva di bollo ex art.18 co.10 del Codice;
- l. Originali o copie conformi di Certificazioni ed attestazioni dichiarate in fase di partecipazione alla gara.

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario – ivi compresa l'ipotesi di mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta ai fini della stipula - può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è disciplinato dall'art. 35 del D.lgs. n. 36/2023.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR Regionale. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia. È esclusa la clausola arbitrale.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di gara e per la stipula del contratto.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle



capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i vengono acquisiti ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- (in caso di Convenzioni e Accordi quadro) i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i acquisiti, saranno comunicati alle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione / Accordo Quadro per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge;
- tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Base giuridica e natura del conferimento

- Il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla Stazione Appaltante in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Stazione Appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura del conferimento

- I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

- Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della Stazione Appaltante/Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;



- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante/Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008, nonché - ricorrendone i presupposti – ad altri Soggetti/Enti pubblici (Procura, MEF ..).

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della Stazione Appaltante / Amministrazione aderente, sezione “Società Trasparente” nonché sui siti previsti dalla vigente normativa di settore. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Periodo di conservazione dei dati

- Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per la Committente. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici.

Processo decisionale automatizzato

- Non è presente alcun processo decisionale automatizzato

Diritti dell'interessato

- Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.
- All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può

opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

- Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento

- Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE è possibile chiedere l'indicazione del Titolare del trattamento nonché dei Responsabili del trattamento inviando specifica richiesta all'indirizzo PEC della Stazione Appaltante/Amministrazione.

Consenso del concorrente/interessato

- Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.
- Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Stazione Appaltante/Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Il Dirigente della Sezione

Ing. Barbara Valenzano